

2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso l'indagato con atto sottoscritto dal suo difensore, con cui deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento e di altri atti del procedimento specificamente indicati ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 572 cod. pen. e 274 cod. proc. pen.

Deduce il ricorrente che il Tribunale ha solo apparentemente motivato in ordine alle specifiche doglianze della difesa, omettendo di soffermarsi su una nutrita serie di profili che, a suo dire, dimostrerebbero l'assoluta non veridicità delle prospettazioni provenienti dalla denunciante, alludendo in particolare al tenore dei colloqui intercorsi tra l'indagato e la coniuge dal gennaio 2009 al giugno 2013 su canali telematici *chat* a dimostrazione del mantenimento di un rapporto paritario ed ispirato a civile confronto; all'inverosimiglianza della ricostruzione *in facto* della pretesa aggressione subita dalla nei settembre 2011; all'assenza di qualsivoglia certificazione medica riferibile alla parte offesa; alla mancata audizione del figlio minore in ordine alle presunte violenze subite dal padre; alla decisione autonomamente adottata di volersi separare legalmente a causa della scoperta della relazione extraconiugale della moglie; alla mancata audizione di testimoni più vicini alla figura dell'indagato.

Sotto il diverso profilo della violazione di legge, deduce inoltre il carattere occasionale dei presunti maltrattamenti; il timore mai palesato dalla denunciante nei confronti del marito, quale evidenziato dal tenore dei colloqui intrattenutisi tra gli stessi per via telematica; l'assenza totale di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla pericolosità sociale dell'indagato, ritenute sussistenti solo in ragione del clima coniugale emerso dalla vicenda e dalle azioni di controllo, condotte mediante apparecchiatura di registrazione, che il ricorrente avrebbe attuato durante il periodo di maggiore tensione coniugale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso appare fondato nei termini di cui in motivazione.

Nella ricostruzione dei momenti salienti della vicenda descritta nella denuncia presentata da operata dal Tribunale, rilievo preminente assumono due episodi di violenza fisica di cui l'indagato si sarebbe reso protagonista ai danni del figlio minore nonché un episodio di maltrattamenti che la donna avrebbe subito nel corso di un incontro avvenuto con il presso la sua azienda di lavorazione marmi corrente in località

Il primo dei due episodi di violenza fisica aveva luogo nel 2010, quando anche la madre della aveva assistito personalmente al pugno sferrato dal al figlio, provocandogli un vistoso ematoma; il secondo episodio appare più circostanziato, poiché attestato anche da referto medico e da testimonianza di persona estranea al contesto familiare, riguardando la brutale aggressione dell'indagato al figlio, tale da provocargli tumefazione e sanguinamento del labbro, mobilità di due denti e dolore alla mandibola, accaduta nel dicembre 2012.

Temporalmente nel mezzo e segnatamente nel settembre 2011 si colloca l'episodio dell'incontro avvenuto tra i coniugi presso il luogo di lavoro di quest'ultimo e durante il quale, secondo la prospettazione d'accusa, la denunciante sarebbe stata aggredita sia verbalmente che fisicamente, pur non essendovi al riguardo alcuna certificazione medica.

Ciò premesso, sembra di poter agevolmente desumere come i comportamenti prevaricatori e/o violenti ascritti all'indagato si riducono a tre nell'arco di un triennio, in un contesto familiare e coniugale in costante deterioramento per via sia dei rapporti di segno negativo tra padre e figlio, sia dell'alienamento del vincolo coniugale determinante l'instaurazione di due relazioni extraconiugali da parte della .

Così fissati i termini fattuali della vicenda e ferma restando la sussistenza di un sufficiente quadro di gravità indiziaria ad essi riferita, non sembra però possibile poterli complessivamente

ricomprensere in un contesto unitario, normativamente connotato dalla figura di reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi delineata dall'art. 572 cod. pen.

Il reato *de quo* richiede, infatti, per la sua configurazione, una serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivi dell'integrità psico - fisica, dell'onore, del decoro o di mero disprezzo e prevaricazione del soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possono agevolmente essere individuati come espressione di un costante atteggiamento dell'agente di maltrattare o denigrare il soggetto passivo.

Secondo la giurisprudenza elaborata da questa Sezione, invece, fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni) determinati da situazioni contingenti (ad es. rapporti interpersonali connotati da permanente conflittualità) e come tali insuscettibili di essere inquadrati in una cornice unitaria, non possono assurgere alla definizione normativa di cui all'art. 572 cod. pen. (Cass. pen. sez. 6 n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794; sez. 6 n. 45037 del 2/12/2010, Dibra Rv. 249036).

Nei indicare ed apprezzare i fatti costitutivi del reato provvisoriamente contestato al ricorrente ed alla base della misura coercitiva di cui all'art. 282 bis cod. proc. pen. impostagli, i giudici del riesame non hanno, dunque, assolto in maniera adeguata all'onere di definire in concreto i termini della ritenuta sussistenza dell'ipotesi accusatoria, incorrendo nella violazione di legge determinata da una non corretta interpretazione dell'ambito applicativo dell'art. 572 cod. pen., specie in un contesto familiare, emergente anche dalle prospettazioni probatorie difensive, caratterizzato dal progressivo indebolimento dei rapporti coniugali (denunziante e indagato essendo oggi separati per iniziativa del ricorrente) pur inframmezzato da tentativi più o meno concreti di riavvicinamento affettivo degli interessati (v. l'aspetto delle conversazioni telematiche intercorse su Facebook in un arco temporale piuttosto ampio e la cui valenza è stata del tutto negletta in sede di riesame).

L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata, spettando al Tribunale competente argomentare in maniera più esauriente circa la possibilità di ravvisare nei fatti e negli episodi prospettati dall'accusa pubblica e privata il reato di maltrattamenti oggetto di provvisoria contestazione.

4. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza ed il rinvio ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. a) cod. proc. pen. al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P. Q. M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Roma, 08/01/2014

Il consigliere estensore
dott. Orlando Villoni



Il Presidente
dott. Antonio Adelfo